

SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
11 luglio 1989 *

Nel procedimento 170/88,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Audiencia territorial di Valencia, nell'ambito della causa dinanzi ad essa pendente tra

Ford España SA, società di diritto spagnolo, con sede in Almusafes, Valencia (Spagna),

e

Estado español (amministrazione delle dogane),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 35 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23) e degli artt. 9, 13 e 16 del trattato CEE,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici,

(motivazione non riprodotta)

* Lingua processuale: lo spagnolo.

pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottoposta dalla Audiencia territorial di Valencia con ordinanza 15 giugno 1988, dichiara:

- 1) **Il combinato disposto degli artt. 9 e 13 del trattato CEE e dell'art. 35 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati dev'essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di un tributo proporzionale al valore dichiarato delle merci importate per il fatto che le operazioni di sdoganamento di dette merci avvengano in spazi o luoghi non aventi carattere pubblico.**
- 2) **Il giudice nazionale chiamato ad applicare, nell'ambito della sua competenza, le norme del diritto comunitario deve garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando d'ufficio le disposizioni eventualmente contrastanti della legge nazionale, senza doverne richiedere o attendere la previa abrogazione.**